

COMUNE DI MONFORTE SAN GIORGIO

PROVINCIA DI MESSINA

REGOLAMENTO

OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

Il presente capo disciplina tutto quanto concerne le autorizzazioni, le concessioni, le revocche, etc. nonché le relative procedure, in ordine alle vigenti disposizioni di legge, in particolare al Decreto Legislativo 15.11.93 n°507 ed al successivo modificativo ed integrativo 28.12.93 n°566.

ART.01. DISCIPLINA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE DI OCCUPAZIONE.

1. Ai sensi dell'art.38, commi 1 e 3, è fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi od aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata dal Sindaco su richiesta dell'interessato.

ART.02 DOMANDA DI RILASCIO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE.

1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta legale, all'Amministrazione Comunale.

2. Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure, la durata ed il motivo dell'occupazione.

3. La domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.

4. L'Amministrazione Comunale potrà richiedere un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal competente ufficio tecnico. La medesima verrà restituita entro sessanta giorni dalla richiesta a condizione che i lavori siano stati eseguiti a regola d'arte.

5. Per le occupazioni temporanee, la domanda dovrà essere prodotta almeno giorni cinque prima della data di richiesta dell'occupazione.

ART.03 DENUNCIA OCCUPAZIONI.

1. per le occupazioni permanenti, ai sensi del D.Lgs. n°507/93, la denuncia, redatta sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso il competente ufficio del Comune.

deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verificano variazioni nella occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo. In mancanza di variazione nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di Gennaio.

3. Per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di Gennaio, di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia, anche cumulativa, ed il versamento possono essere effettuati entro il 30 Giugno dell'anno successivo.

4. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assoito con il pagamento della tassa.

ART.04 MESTIERI GIROVAGHI, ARTISTICI E COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE.

1. Coloro che esercitano mestieri girovagi (ambulante,

funambolo, etc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 1 (una) ora ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno 100 (cento) metri.

ART.05 CONCESSIONI E/O AUTORIZZAZIONI.

1. Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dal Comune sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o l'autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima.

2. La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti dei terzi connessi al rilascio dell'occupazione.

3. È fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di evitare qualsiasi intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

4. Ai sensi dell'art.38, comma 4, sono soggette ad imposizione comunale le occupazioni su strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune qualora la popolazione superi i 10.000 abitanti.

5. La competente Autorità Comunale dovrà esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o sul diniego per le occupazioni permanenti, entro sessanta giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 5 dell'art.2 del presente Regolamento.

6. per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o diniego è stabilito in almeno giorni 5 (cinque) lavorativi antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione.

7. Il Comune, per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro, si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

ART. 06 OCCUPAZIONI D'URGENZA.

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione, che verrà rilasciato in sanatoria.

2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale via fax o con telegramma. L'Ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.

3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dell'art.30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada.

ART.07 RINNOVO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE.

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione dell'occupazione ai sensi dell'art.2 del presente regolamento, possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta.

2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità prevista per il rilascio nei precedenti articoli.

3. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e del canone di concessione, se dovuto.

ART.08 DECADENZA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE.

1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:

- Le reiterate violazioni, da parte del concessionario, o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;

- La violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione di suoli;
- L'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;

2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

ART.09 REVOCA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE.

1. La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse.

2. In caso di revoca l'Amministratore restituirà la tassa già pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro e provvederà alla restituzione della spettanza entro 30 (trenta) giorni dalla revoca.

ART.10 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO.

1. Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.

3. E' pure fatto obbligo al concessionario, oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa.

4. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a propria spese.

ART.11 RIMOZIONE DEI MATERIALI RELATIVI AD OCCUPAZIONI ABUSIVE.

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche, il Sindaco, previa

contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonche di quelle di custodia.

ART.12 COSTRUZIONE GALLERIE SOTTERRANEE.

1. Ai sensi dell'art.47, comma 4, il Comune, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui al comma 1 dell'art.47, impone un contributo "una tantum" pari al 10% (dieci per cento) della spesa di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

CAPO II*

DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

Con il presente capo sono disciplinate le norme regolamentari di carattere tributario della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare al Decreto Legislativo 15.11.93 n°507 ed il successivo modificativo ed integrativo n°566 del 28.12.93.

ART.13 CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE.

1. Ai sensi dell'art.43, comma 1, questo Comune, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla quinta classe. La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta alla variazione della popolazione residente sarà effettuata con deliberazione con la quale dovranno anche essere modificate conseguentemente le tariffe, nei termini previsti dall'art.40, comma 3.

ART.14 SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN CATEGORIE.

1. In ottemperanza all'art.42, comma 3, del predetto Decreto

Legislativo 507/93, il territorio di questo Comune si suddivide in 2 (due) categorie come da elenco di classificazione delle aree pubbliche deliberato contestualmente al presente regolamento con le modalità stabilite dal predetto art.42.

ART.15 TARIFFE.

1. Le tariffe per gli anni successivi al 1994, sono adottate dal Consiglio Comunale entro il 31 Ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° Gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva.

2. Ai sensi dell'art.42, comma 6, la tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli artt.44, 45, 47 e 48 del Decreto Legislativo 507/93.

3. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati, ai sensi dell'art.42 comma 6, nelle seguenti proporzioni:

- prima categoria 100% (cento per cento)
- seconda categoria 70% (settanta per cento)

ART.16 SOGGETTI PASSIVI.

1. Ai sensi dell'art.39, la tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

ART.17 DURATA DELL'OCCUPAZIONE.

1. Ai sensi dell'art.42, comma 1, ed ai fini dell'applicazione della tassa, le occupazioni sono permanenti o temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione e/o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno;

ART.18 CRITERIO DI APPLICAZIONE DELLA TASSA.

1. Ai sensi dell'art.42, comma 4, la tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari.
2. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.

ART.19 MISURA DELLO SPAZIO OCCUPATO.

1. Ai sensi dell'art.42, comma 4, la tassa è commisurata alla superficie occupata e, nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, si determina autonomamente per ciascuna di esse.
2. Le occupazioni del sottosuolo o del soprasuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o metro lineare superiore.
3. Per le occupazioni di manufatti aggettanti sul suolo pubblico, l'estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene

così stabilita la superficie su cui determinare il tributo.

ART.20 OCCUPAZIONI TEMPORANEE.

1. Per le occupazioni temporanee, la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.

2. La tassa si applica in relazione alle aree di occupazione, in base alle seguenti misure giornaliere di tariffa:

a) Prima categoria £/mq 100%

b) Seconda categoria £/mq 70%

3. Per le occupazioni temporanee si applica: fino a 15 (quindici) giorni tariffa intera; oltre i 15 (quindici) giorni, il 50% (Cinquanta per cento) di riduzione;

4. Ai sensi dell'art.45 comma 3, per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30% (trenta per cento). Nel concetto di "simili" vanno ricomprese quelle strutture mobili che assolvono sostanzialmente la stessa funzione delle tende.

5. Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei

mercati, o comunque di aree pubbliche già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

c. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata in misura pari al 50% (cinquanta per cento).

7. Sono invece ridotte dell'80% (ottanta per cento) le tariffe per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante. Per tale utenza le superfici sono calcolate in ragione del 50% (cinquanta per cento) fino a 100 mq, del 25% (venticinque per cento) per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq, e del 10% (dieci per cento) per la parte eccedente i 1000 mq.

8. Ai sensi dell'art.45, comma 6, per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, la tariffa è maggiorata del 30% (trenta per cento). A tal proposito si precisa che le aree devono essere destinate e attrezzate a parcheggio con delibera, intendendosi per area attrezzata un parcheggio appositamente delimitato, custodito o provvisto di parchimetri o strumenti di diverso genere atti a

determinare, in relazione alla durata della sosta, l'entità della tassa e degli altri oneri eventualmente dovuti.

9. Ai sensi dell'art.45, comma 6.bis, le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, sono ridotte del 50% (cinquanta per cento).

10. Ai sensi dell'art.45, comma 7, per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, si applica la tariffa ridotta dell'80% (ottanta per cento).

11. Ai sensi dell'art.45, comma 8, per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, la riscossione del tributo viene operata mediante convenzione a tariffa ridotta del 50% (cinquanta per cento). Va precisato che il termine di "convenzione" si riferisce a quella formalità con la quale, all'atto del rilascio dell'autorizzazione, il contribuente è invitato a sottoscrivere un documento quietanza a fronte del pagamento anticipato della tassa dovuta per l'intero periodo di occupazione. Il pagamento anticipato non consente la restituzione della tassa nel caso in cui, per fatto imputabile al contribuente, l'occupazione abbia avuto durata inferiore a quella prevista dall'atto di autorizzazione.

ART. 21 OCCUPAZIONI DI SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Ai sensi dell'art. 45, comma 2.c, per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, aventi carattere temporaneo, la tariffa di cui all'art. 20, comma 2, del presente regolamento, è ridotta del 50% (cinquanta per cento).

OCCUPAZIONI PERMANENTI

2. Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, aventi carattere permanente, la tariffa di cui al successivo art. 22 è ridotta al 50% (cinquanta per cento).

OCCUPAZIONI CON CONDUTTURE, CAVI ED IMPIANTI IN-GENERE

3. Ai sensi dell'art. 47, comma 5, per le occupazioni di sottosuolo e soprassuolo comunale con condutture, cavi ed impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggiovie e funivie, aventi carattere temporaneo, fino ad un chilometro lineare e di durata non superiore a trenta.

giorni, la tassa, in deroga a quanto disposto dal present
articolo, comma 1, è dovuta nella misura di f. 10.000 (diecimila
per la prima categoria e f. 7.000 (settemila) per la seconda
categoria.

Detta tassa è aumentata del 50% (cinquanta per cento) per le
occupazioni superiori al chilometro lineare. Qualora la durata
dell'occupazione sia superiore a trenta giorni, la tassa va
maggiorata nelle seguenti misure percentuali:

- a) occupazione di durata non superiore a novanta giorni: 30%
(trenta per cento);
- b) occupazione di durata superiore a novanta giorni e fino a
centottanta giorni: 50% (cinquanta per cento);
- c) occupazione di durata maggiore: 100% (cento per cento);

4. Ai sensi degli artt. 46 e 47, per le occupazioni del sottosuolo
e del soprassuolo ed altri manufatti destinati all'esercizio ed
alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi,
compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, la
tassa è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle
strade comunali, per le parti di esse effettivamente occupate,
comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, e
stabilita, per Km lineare o frazione, in f. 250.000
(duecentocinquantamila), per le zone di prima categoria, e in f.
175.000 (centosettantacinquemila), per le zone di seconda
categoria.

5. Ai sensi dell'art.47, comma 3, per le occupazioni con seggiovie la tassa è dovuta fino ad un massimo di 5 Km, in f. 100.000 (centomila) per le zone di prima categoria e in f. 70.000 (settantamila) per le zone di seconda categoria.

Per ogni Km o frazione superiore a 5 Km è dovuta una maggiorazione di f. 20.000 (ventimila) per le zone di prima categoria e f. 10.000 (diecimila) per le zone di seconda categoria.

6. Ai sensi dell'art.47, comma 2.bis, per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è dovuta nella misura complessiva di f. 50.000 (cinquantamila), indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime.

ART.22 OCCUPAZIONI PERMANENTI.

1. Ai sensi dell'art.44, comma 1, per le occupazioni permanenti, la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle seguenti misure di tariffa:

a) prima categoria: f 100%

b) seconda categoria: f 70%

2. Ai sensi dell'art.42, comma 5, per le superfici eccedenti i 1.000 (mille) metri quadrati, la tariffa è così ridotta:

a) per i primi 200 (duecento) metri quadrati eccedenti, la superficie viene calcolata in ragione del 10% (dieci per cento);

b) per le superfici eccedenti compresa tra i 200 (duecento) metri quadrati ed i 500 (cinquecento) metri quadrati, la superficie viene calcolata in ragione del 15% (quindici per cento);

c) per le superfici eccedenti i 500 (cinquecento) metri quadrati, la superficie viene calcolata in ragione del 20% (venti per cento);

3. Ai sensi dell'art.44, comma 2, la tariffa per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo è ridotta al 30% (trenta per cento).

4. Ai sensi dell'art.44, comma 12, per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa di cui al comma 1) va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

ART. 23 PASSI CARRABILI.

1. Sono da considerarsi "passi carrabili" quei manufatti costituiti da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Pertanto, la specifica occupazione deve concretizzarsi in un'opera visibile e come tale misurabile e tale da consentire con facilità il transito dell'autoveicolo. Ai fini della tassazione, quindi, per manufatto deve intendersi un'opera costruita con la specifica finalità di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Da quanto innanzi esposto, discende che non danno luogo ad applicazione della tassa le semplici coperture di aree con manto bituminoso o la sistemazione di aree antistanti gli accessi con materiale ghiaioso o di altro genere, in quanto dette opere attengono alla sistemazione del fondo stradale e non integrano il concetto di manufatto innanzi definito.

2. Per i passi carrabili, la tariffa di cui all'art. 22 del presente regolamento è ridotta del 50% (cinquanta per cento).

3. Quanto ai criteri di determinazione della tassa, l'art. 44,

comma 5, stabilisce che la stessa va commisurata alla superficie occupata, che è data dall'apertura dell'accesso per la profondità del marciapiede o del manufatto.

4. Ai sensi dell'art.44, comma 7, per i semplici accessi, siano essi carrabili o pedonali, la tassa non è dovuta quando gli stessi siano a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

5. Ai sensi dell'art.44, comma 8, il Comune, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma 7, del medesimo art.44 e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di 10 (dieci) metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. L'occupazione in questo caso, non consiste in un "facere" dell'occupante che si concretizza nella costruzione e nel mantenimento del suolo pubblico di un'opera o, comunque, nel tenere nella propria disponibilità un'area pubblica, ma nell'impedire ad altri un eventuale "facere" costituente la violazione o il disturbo del suo diritto. La tassazione di tale

area di rispetto va operata applicando la tariffa ordinaria prevista per la specifica categoria, cui l'area stessa appartiene, ridotta del 50%.

6. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, anche senza il consenso del proprietario dell'immobile cui gli stessi afferiscono, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a mq 9 (nove). L'eventuale superficie eccedente detto limite, è calcolata in ragione del 10% (dieci per cento). In tale ipotesi la tariffa di cui al comma 5), è ridotta del 50% (cinquanta per cento).

Qualora tali passi carrabili siano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da soggetti che comunque frequentano l'immobile stesso, la tariffa ordinaria è ridotta al 10% (dieci per cento). La riduzione è applicabile qualora tale situazione sia desumibile da elementi di carattere oggettivo, non ritenendosi quindi sufficiente una semplice dichiarazione dei soggetti interessati.

7. Ai sensi dell'art.44, comma 10, la tariffa ordinaria è ridotta al 30% (trenta per cento) per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti.

8. Ai sensi dell'art.44, comma 11, la tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente

assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo.

9. - Ai sensi dell'art.44, comma 11, ove non si abbia interesse ad utilizzare i passi carrabili, i contribuenti possono ottenere l'abolizione con apposita domanda al Comune a condizione, qualora il passo carrabile non sia stato costruito dal Comune, che il contribuente, a proprie spese, risistemi l'assetto stradale. E' comunque dovuto il pagamento del tributo relativo all'anno di riferimento della richiesta di abolizione.

ART.24 DISTRIBUTORI DI CARBURANTI.

1. - Ai sensi dell'art.48, per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale, e' dovuta una tassa annuale cosi distinta e suddivisa:

	I cat.	II cat.
a) centro abitato.....	100%	70%
b) zona limitrofa.....	"	"
c) sobborghi e zone periferiche.....	"	"

d) frazioni.....

La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3.000 (tre mila) litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri, con una tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

2. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei, di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa, nella misura del presente articolo, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di 1/5 per ogni 1.000 (mille) litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi.

3. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

4. La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale, effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a mq 4. Qualora per

detta occupazione si estenda oltre tali limiti e comprenda l'utilizzazione di ulteriori spazi ed aree pubbliche con impianti ed apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili, eccedenti la superficie di mq 4, in tal caso l'occupazione va tassata con i criteri ordinari previsti per le occupazioni permanenti di cui all'art.22 del presente Regolamento.

ART.25 APPARECCHI PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI E GENERI VARI.

1. Ai sensi dell'art.48, comma 7, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale, è dovuta una tassa annuale così distinta e suddivisa:

	I°cat.	II°cat.
a) centro abitato.....	100%	70%
b) zona limitrofa.....	"	"
c) frazioni, sobborghi e zone periferiche.	"	"

ART.26 OCCUPAZIONI REALIZZATE DA VENDITORI AMBULANTI, PUBBLICI
ESERCIZI E DA PRODUTTORI AGRICOLI.

1. Ai sensi dell'art.45, comma 5, la tariffe di cui agli artt.20, 21 e 22 del presente regolamento, sono ridotte al 50% (cinquanta per cento) per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto. Va precisato che con il termine di "ambulante" ci si riferisce a tutti gli esercenti il commercio su aree pubbliche, sia mediante l'utilizzo di un posto fisso che in forma itinerante.

Per l'esercizio di tali attività sono previsti tre tipi di autorizzazioni:

- tipo a) valevole per l'uso quotidiano in posteggi siti nel territorio del comune che la rilascia;
- tipo b) valevole per i posteggi (mercati) indicati nella stessa che si svolgono nel territorio dei Comuni posti nell'ambito della Regione che la rilascia;
- tipo c) valevole per svolgere l'attività in forma itinerante e al domicilio dei compratori, nell'ambito territoriale della Regione che la rilascia.

Ai fini della tassabilità delle occupazioni che ne derivano, si

osserva che:

1) L'autorizzazione di tipo a) può dar luogo a due tipi di occupazione: la prima all'interno di aree mercatali attrezzate, la seconda su strade o piazze. Nel primo caso, l'occupazione si realizza su un'area che è stata preventivamente sottratta all'uso pubblico e destinata all'esercizio dell'attività commerciale mediante apposita delibera; detta area, inoltre, è stata attrezzata come mercato, nel senso che in esso sono stati delimitati e contrassegnati posti fissi. Nell'ambito di tale area sono concepibili occupazioni sia permanenti che temporanee in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. In linea generale le occupazioni riguardanti l'utilizzo di posti fissi sono connesse ad atti di concessione aventi durata superiore all'anno e, quindi, sono permanenti. Qualora le medesime occupazioni abbiano durata inferiore all'anno, le stesse possono ritenersi occupazioni temporanee. Ovviamente, le occupazioni realizzate dai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti, per le quali non è previsto un posto fisso, soggiacciono alla disciplina delle occupazioni temporanee.

Nell'ipotesi invece di occupazioni realizzate sulle piazze o strade per attività mercatali, la disciplina applicabile non può essere che quella relativa alle occupazioni temporanee di suolo pubblico.

2) Per le autorizzazioni di tipo b) valgono le stesse considerazioni espresse per quelle di tipo a), con la differenza che il campo di applicazione del tributo si estende alle occupazioni in aree di mercato, attrezzate o adibite solo in via temporanea a mercato.

3) Per le autorizzazioni di tipo c) la tassazione, data la natura delle occupazioni cui si riferiscono, va operata sulla base dei criteri previsti per le occupazioni temporanee.

2. In base all'art.45, comma 5, la riduzione di tariffa stabilita per i pubblici esercizi non si estende agli esercizi commerciali, in quanto negli esercizi commerciali si esercita l'attività di vendita delle merci per uso asporto, mentre nei pubblici esercizi si effettua principalmente la somministrazione che consiste nel fornire alimenti e bevande da consumare sul posto oltre che la vendita per uso asporto.

ART.27 ESENZIONI.

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art.49 del Decreto Legislativo 15.11.93 n°507:

a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti Religiosi per l'esercizio di culti

ammessi nello Stato, da Enti Pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;

c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci;

e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima.

- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap.

2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- a) occupazioni soprastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- b) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardante infissi, pareti, coperture di durata non ^{super} inferiore ad un ora;
- c) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;

d) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 (sei) ore;

ART.28 ESCLUSIONE DALLA TASSA.

1. Ai sensi dell'art.38, comma 2, la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile.

2. Ai sensi dell'art.38, comma 5, sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al Demanio Statale.

ART.29 SANZIONI.

1. Soprattasse:

- Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100% (cento per cento) dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta;
- Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20% (venti per cento) dell'ammontare della

tassa o della maggiore tassa dovuta;

- Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati nei trenta giorni successivi alla data di scadenza stabilita dall'art.50, comma 1, del Decreto Legislativo 507/93, le soprattasse di cui ai punti precedenti sono ridotte rispettivamente del 50% (cinquanta per cento) e del 10% (dieci per cento);
- Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa, si applicano gli interessi di mora in ragione del 7% (sette per cento) per ogni semestre compiuto;

2. Pene pecuniarie.

- Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia e per qualsiasi altra violazione al presente Regolamento, si applica una pena pecuniaria da f. 50.000 (cinquantamila) a lire 150.000 (centocinquantamila), da determinare in base alla gravità della violazione.
- La determinazione dei criteri è demandata ad apposita ordinanza sindacale e l'applicazione è irrogata dal funzionario responsabile del servizio.
- La pena pecuniaria è irrogata separatamente all'imposta e relativi accessori e negli stessi termini per il recupero dell'imposta non dichiarata o dovuta. Dovrà essere motivatamente esposto l'oggetto della violazione commessa e

l'ammontare della sanzione irrogata.

ART.30 VERSAMENTO DELLA TASSA.

1. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di c.c.p. intestato al Comune, ovvero direttamente presso la Tesoreria Comunale con modalità di versamento stabilite con apposito Decreto del Ministero delle Finanze ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune anche mediante c.c.p. Il pagamento della tassa deve essere effettuato con arrotondamento alle f.1.000 per difetto se la frazione non è superiore a f.500 e per eccesso se è superiore.

ART.31 RIMBORSI.

1. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 3 (tre) anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Entro novanta giorni dalla sua presentazione il Comune si pronunzierà sull'istanza di rimborso. Sulle somme rimborsate ai contribuenti, spettano gli interessi di mora in

ragione del 7% per ogni semestre compiuto dalla data dell'avvenuto pagamento.

ART.32 RUOLI COATTIVI.

1. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art.68 del D.P.R. n°43 del 29.01.88, in un'unica soluzione.

2. Si applica l'art.2752 del codice civile.

ART.33 NORME TRANSITORIE.

1. La tassa, per il solo anno 1994, è dovuta come segue, ai sensi dell'art.56:

a) Comma 3 - I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1994, con esclusione di quelli già iscritti a ruolo, devono presentare la denuncia di cui all'art.3 del presente Regolamento, ed effettuare il versamento entro sessanta giorni dall'adozione del presente Regolamento. Nel medesimo termine di sessanta giorni va effettuato il versamento dell'eventuale differenza tra gli importi già iscritti a ruolo e quelli

risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe adottate dall'Amministrazione.

- b) Comma 4 - Per le occupazioni di sottosuolo o soprassuolo, la tassa è dovuta nella misura pari a quella dovuta per l'anno 1993 aumentato del 10% (dieci per cento), con una tassa minima di f. 50.000 (cinquantamila).
- c) Comma 11.bis - Per le occupazioni temporanee, effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentate del 50% (cinquanta per cento).
- d) Comma 5 - Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualità precedenti a quella in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dal capo II° del Decreto Legislativo 507/93, sono effettuati con le modalità ed i termini previsti dal Testo Unico Finanza Locale, approvato con Regio Decreto 14.09.31, n°1175 e successive modificazioni. La formazione dei ruoli, fatta salva l'ipotesi di cui all'art.68 del D.P.R. n°43 del 28.01.88, riguarderà la sola riscossione della tassa dovuta per le annualità fino al 1994.

ART.34 ENTRATA IN VIGORE.

1. Il presente Regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell'art.197 dell'Ordinamento Amministrativo EE.LL. vigente in Sicilia, è pubblicato all'Albo pretorio per 15 (quindici) giorni consecutivi.